



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 3

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione aggiornamento delle tariffe per l'anno 2019.

L'anno **duemiladicannove** addi **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il sig. Pietro Pizzorno Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giovanni Pucciano, che procede all'appello nominale.
Risultano:

Pizzorno	Pietro	Sindaco
Minetti	Daniela	
Barlocco	Daniela	
Decia	Mirco	
Manconi	Andrea	
Pizzorno	Stefania	
Pollero	Roberto	
Rebora	Sabina	
Scarzella	Roberto	
Zunato	Maria	
Napolitano	Daniel	
Papa	Filippo	
Siri	Gabriele	

Presenti	Assenti
SI	
13	0

TOTALE

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la materia segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»;*

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 11.08.2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti»;*

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei

costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'allegato A punto 10;

TENUTO CONTO che il Piano regionale di gestione dei rifiuti per l'anno 2016 prevede che, qualora il Comune abbia disciplinato la pratica dell'autocompostaggio con uno specifico provvedimento che preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione ed un sistema di controlli idoneo, i rifiuti oggetto di compostaggio domestico sono considerati come una frazione raccolta in modo differenziato, e può essere computato ai fini del calcolo della raccolta differenziata un coefficiente di autocompostaggio fino ad un massimo di 0,25 kg/giorno per ogni abitante che pratica tale operazione, tale quantità rappresenta un risparmio per il Comune di circa 25,00 € annuali per ogni nucleo familiare che effettua il compostaggio domestico;

CONSIDERATA l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTO lo studio effettuato dal Comune di Millesimo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

TENUTO CONTO dell'intervento del Sindaco, in occasione dell'esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020, con delibera CC n. 8 del 13/03/2018, che in relazione al piano Finanziario 2019 per la Tari prevedeva un contenimento dei costi di smaltimento, in conseguenza dell'aumento della percentuale della raccolta differenziata;

DATO ATTO che:

- ai sensi del citato art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, i comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della Tari;

- per il Comune di Millesimo il sito opencivitas.it riporta il seguente dato: 2.073.370,00 €;

- i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard comprendono, però, soltanto alcune delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999. A titolo esemplificativo, i fabbisogni standard sono al netto dell'accantonamento al fondo rischi su crediti, degli oneri relativi alle agevolazioni tributarie e del costo d'uso del capitale (dettagliare in base alle voci di costo considerate nel proprio piano Tari);

- i fabbisogni standard, inoltre, sono determinati in base alle risultanze dell'anno 2013 e quindi non tengono conto degli aumenti tariffari e dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti successivamente.

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

Con voti favorevoli 9 e 0 contrari, essendo 13 i presenti e 4 gli astenuti (ZUNATO, NAPPOLITANO, PAPA, SIRI),

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2019 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	66,13%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	33,87%

2) di determinare, per l'anno 2019, le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2019

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCLA A	1	0,856	0,962	1,818
FASCLA B	2	0,856	1,135	1,991
FASCLA C	3	0,856	1,240	2,096
FASCLA D	4	0,856	1,327	2,183
FASCLA E	> 4	0,856	1,404	2,260

UtENZE non domestiche anno 2019

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	1,442	0,714	2,156
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,442	0,714	2,156
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	1,442	0,714	2,156
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	1,442	1,701	3,143
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,442	1,598	3,040
6	Attività industriali con capannoni di produzione	1,442	1,190	2,632
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	1,442	3,197	4,639
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,442	1,598	3,040
9	Discoteche, night club	1,442	2,126	3,568
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,442	3,979	5,421
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	1,442	2,653	4,095
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	1,442	2,653	4,095
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	1,442	1,990	3,432
14	Ospedali, case di cura e riposo	1,442	2,126	3,568
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,442	7,975	9,417
16	Bar, caffè, pasticceria	1,442	6,649	8,091
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	1,442	6,377	7,819
18	Banchi di mercato generi alimentari	1,442	3,197	4,639
19	Banchi di mercato beni durevoli	1,442	2,126	3,568
20	Stabilimenti balneari	1,442	0,952	2,394

3) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

- 4) di applicare lo sconto di 25,00 € a favore dei contribuenti TARI residenti a Millesimo, che hanno aderito alla campagna per l'uso della compostiera domestica per il riciclo della frazione umida del rifiuto urbano, previa dichiarazione dell'effettivo utilizzo. La somma di 25,00 € è stata determinata tenendo conto di quanto stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti per l'anno 2016, così come indicato in premessa;
- 5) di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 6) di dare atto altresì che le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;
- 7) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- 8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

di dichiarare la presente, con voti favorevoli 9 e 0 contrari, essendo 13 i presenti e 4 gli astenuti (ZUNATO, NAPPOLITANO, PAPA, SIRI), immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pietro PIZZORNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

05 APR 2019 per quindici giorni consecutivi.

N. 3160-155 Reg. A.P.



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Il Messo Comunale _____

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco PASTORINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 05 APR 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO
DAL SINDACO
Dott. Lara GIACCHIELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Millesimo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

Allegato 1 alla delib CC n. 03 del 27.03.2019



TARI 2019

Simulazioni gettito e tariffe di riferimento
dati relativi al Comune di Millesimo -



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

Sommario

- 1) Le problematiche legate al Metodo Normalizzato..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 2) Il Metodo a Parametri Variabili **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 3) Normativa di riferimento (art. 1 L. 147/2013)..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 4) Analisi dei costi relativi al servizio **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 5) Attribuzione dei costi alla parte fissa e alla parte variabile..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 6) Calcolo della tariffa fissa (TF)..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 7) Calcolo della tariffa variabile per le utenze domestiche (TV_{ud})..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 8) Le categorie di utenze non domestiche: una nuova lettura**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 9) Calcolo della tariffa variabile per le utenze non domestiche (TV_{und}). **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 10) Calcolo delle tariffe di riferimento **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 10.1 Piano finanziario: analisi dei costi **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 10.2 Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Calcolo della tariffa fissa per le utenze domestiche..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Calcolo della tariffa variabile per le utenze domestiche... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Calcolo della tariffa fissa per le utenze non domestiche... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Calcolo della tariffa variabile per le utenze non domestiche **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 11) Conclusioni **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 12) Nota conclusiva **Errore. Il segnalibro non è definito.**

1) Le problematiche legate al Metodo Normalizzato

Nel primo ed unico anno di applicazione della TARES, il 2013, sono emerse alcune problematiche relative alla determinazione delle tariffe per i Comuni interessati dal passaggio al nuovo tributo, in particolare per quelli che precedentemente applicavano il regime TARSU. Le criticità derivavano quasi esclusivamente dall'applicazione del Metodo Normalizzato disciplinato dal D.P.R. 158/1999: esso ha fornito una modalità di calcolo della tariffa che utilizza una serie di coefficienti per stimare i rifiuti prodotti da ciascuna categoria di utenza. I Comuni avevano la facoltà di scegliere tra range di coefficienti per ciascuna categoria, poiché il Decreto fissava livelli minimi e massimi di produzione di rifiuti (teorica). Una volta individuati i costi del servizio, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche ed i coefficienti era possibile individuare la tariffa per ciascuna categoria.

Il Metodo Normalizzato è stato ideato con la finalità di coprire tutti i costi del servizio (primo criterio-guida: la copertura integrale dei costi) in modo proporzionale alla potenziale produttività dei rifiuti da parte di ogni soggetto passivo presente sul territorio (secondo criterio-guida: il principio "chi inquina paga"). In realtà l'auspicio del legislatore fin dal 1997 (D.Lgs. 22/1997) è stato quello della puntuale applicazione del "pay as you throw" (paga per quanto butti) e nel tempo i Comuni avrebbero dovuto giungere all'introduzione di metodi di raccolta che potessero garantire una misurazione degli effettivi rifiuti prodotti da ciascun utente in modo da commisurare il costo all'utilizzo del servizio. Tuttavia questa soluzione appare ancora decisamente insostenibile dalla stragrande maggioranza dei Comuni, per difficoltà applicative e costi elevati.

Il Metodo Normalizzato, così come è stato applicato in questi ultimi anni (dai Comuni in regime di T.I.A.) e nell'ultimo anno dalla quasi totalità dei Comuni italiani, ha prodotto le seguenti criticità:

la suddivisione tra costi fissi e costi variabili: i dati presentati nei Piani Finanziari dei Comuni sono stati molto differenti tra loro. La prima difficoltà è quella di reperire gli importi da inserire nel Piano Finanziario: i soggetti gestori molto spesso sono molteplici (chi provvede alla raccolta, chi al trasporto, chi all'avvio a smaltimento, chi recupera frazioni raccolte mediante raccolta differenziata) e anch'essi riscontrano difficoltà oggettive nella fornitura di dati nei modi e nei tempi richiesti dal Comune, il quale spesso si trova ad attendere diverso tempo per ottenere le informazioni, specialmente ad inizio anno. Il secondo problema consiste nella suddivisione degli importi basata sull'elencazione prevista dal Piano Finanziario che prevede voci differenti rispetto ai dati contabili immediatamente disponibili per i gestori.

la suddivisione tra tariffa fissa e tariffa variabile basate su altrettanti coefficienti: la scelta è senza dubbio dettata da logica e più che condivisibile. Dovrebbe infatti essere calcolato un tributo che tenga conto di una quota fissa destinata a coprire le spese generali del servizio sostenute dall'ente: tuttavia proprio perché è definita "tariffa fissa" non è chiaro il motivo per cui si differenzia tra categorie (dove sta la "fissità"?). La parte fissa della tariffa viene calcolata con coefficienti diversi rispetto a quelli usati per calcolare la quota variabile. Entrambi i coefficienti (K_a e K_b per utenze domestiche e K_c e K_d per utenze non domestiche) misurano infatti la potenziale produzione di rifiuti e non è chiaro il motivo

per cui siano differenti tra loro a seconda che la componente della tariffa in questione sia fissa oppure variabile. Gli elementi che entrano in gioco nel calcolo della tassa sono (e dovrebbero essere) la superficie e la tariffa, basata sulla produzione teorica. Appare superfluo l'utilizzo di due coefficienti per calcolare due parti della stessa tariffa.

la suddivisione tra Comuni superiori e inferiori a 5.000 abitanti: il Metodo ritiene che per i Comuni inferiori a tale soglia fossero sufficienti 21 categorie in luogo delle 30 individuate per i Comuni al di sopra. Tale soluzione appare piuttosto priva di fondamento, dal momento che ad esempio per i piccoli enti non erano previste le categorie "magazzini" e "banchi di mercato" che invece sono frequenti in tali Comuni. La suddivisione tra "grandi e piccoli" Comuni è funzionale all'attribuzione di differenti coefficienti, ognuno dei quali per la stessa categoria, stima una diversa potenziale produttività di rifiuti. Non è troppo chiaro il motivo per cui ad esempio un bar ubicato in un grande centro produca un quantitativo di rifiuti diverso (non sempre superiore) rispetto ad un bar di un paese di più ridotte dimensioni.

il range di coefficienti: un Comune che non ha la possibilità di individuare quanti siano i rifiuti effettivamente prodotti da ciascuna categoria non dovrebbe nemmeno avere un range nel quale individuare un livello di produzione teorica di rifiuti per categoria. In pratica, se non si conosce il quantitativo prodotto da ogni singolo ristorante non è chiaro come sia possibile scegliere tra un coefficiente minimo o uno massimo.

l'individuazione delle categorie: il Metodo Normalizzato si rifà a categorie uguali per tutto il territorio nazionale, senza considerare le specificità presenti in ogni Comune. Un Comune montano inferiore a 5.000 abitanti ad esempio non ha a disposizione la categoria "magazzini" ma in compenso andrà a determinare la tariffa per gli stabilimenti balneari. Inoltre le categorie attualmente proposte dal legislatore prevedono una differenziazione talvolta incomprensibile tra categorie (si veda ad esempio la categoria "Negozzi particolari quali filatelia, tende, tessuti, antiquariato, cappelli e ombrelli" che non è chiaro in cosa differisca dai più comuni "Negozzi di abbigliamento e beni durevoli"; oppure ancora la "Plurilicenza alimentare" rispetto al "Negozio di pane e pasta, salumi").

2) Il Metodo a Parametri Variabili

Al fine di superare le criticità sopra descritte, l'Amministrazione ha ritenuto di prendere in considerazione un sistema alternativo rispetto al Metodo Normalizzato, in osservanza dell'articolo 1 comma 652 della Legge di Stabilità: il Metodo a Parametri Variabili. Esso presenta le caratteristiche di essere più snello e maggiormente adattabile alle diverse realtà Comunali. Le differenze più evidenti rispetto al Metodo Normalizzato sono le seguenti:

l'individuazione dei costi del servizio non dovrà più seguire uno schema univoco per tutte le realtà, ma il Comune prenderà in considerazione i dati relativi agli importi comunicati dalle Società o individuate all'interno della stessa struttura Comunale, con l'unica opportuna ripartizione tra costi generali del servizio (necessari ad assicurare servizi all'intera collettività, come lo spazzamento stradale, la riscossione del tributo, la raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio) che determineranno una tariffa fissa e costi variabili

basati sull'effettivo conferimento del rifiuto ai soggetti preposti da cui origina una tariffa variabile.

una tariffa unica per ogni categoria: sebbene le componenti siano fissa e variabile, le tariffe approvate al termine del percorso di simulazioni saranno univoche per ogni categoria e la tassazione si baserà oltre che sulla potenziale produzione di rifiuti anche sulla dimensione dell'immobile (si giunge a definire una tariffa al mq per ogni tipologia di utenza).

le categorie saranno definite dall'ente sulla base delle utenze effettivamente attive sul territorio.

i coefficienti presuntivi saranno definiti dal Comune prendendo in considerazione diversi aspetti (parametri) relativi alle utenze-tipo presenti sul territorio e non desunti da tabelle valide per ogni Comune italiano. Con il Metodo Normalizzato, un Comune situato nell'entroterra applica lo stesso coefficiente per la categoria "ristoranti" di quello applicato in un altro Comune turistico affacciato sul mare, laddove cioè i ristoranti con ogni probabilità presentano altri ritmi di lavoro.

Alla luce di quanto detto sopra, i principali vantaggi legati all'introduzione del Metodo a Parametri Variabili in luogo di quello Normalizzato sono i seguenti:

il Metodo consente ai Comuni di manovrare le tariffe in modo legittimo e razionale, con un margine di manovra molto più ampio (pur nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione e motivando ogni scelta) rispetto ai range concessi dal Metodo Normalizzato, che non sempre consentono un'equa ripartizione del carico tributario;

il Metodo permette una diversa definizione delle categorie, più rispettose della realtà territoriale; inoltre non essendovi valori di riferimento "nazionali" è possibile individuare categorie diverse da quelle definite con D.P.R. 158/1999, dal momento che i coefficienti si determinano analizzando diverse caratteristiche delle utenze;

l'applicazione del Metodo a Parametri Variabili consente di contenere in maniera decisa i divari tra differenti categorie, riducendo la sperequazione esistente tra le diverse tariffe, in modo più razionale ed equilibrato rispetto al Metodo Normalizzato, che prevede coefficienti medi per categorie fortemente produttive di rifiuti addirittura 25 volte superiori rispetto ad altre. Per rendersi conto di quanto le tariffe approvate con Metodo Normalizzato risultino sproporzionate tra categorie rappresentiamo di seguito le tariffe approvate dal Comune di Millesimo nel 2013:

Utenze domestiche anno 2013

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	0,88	43,83
FASCIA B	2	1,03	77,87
FASCIA C	3	1,13	83,94
FASCIA D	4	1,22	102,59
FASCIA E	5	1,30	135,23
FASCIA F	> 5	1,37	158,55

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2013

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,73	0,45	1,18
02	Campeggi, distributori carburanti	1,18	0,73	1,91
03	Stabilimenti balneari	0,90	0,56	1,46
04	Esposizioni, autosaloni	0,62	0,39	1,01
05	Alberghi con ristorante	1,96	1,22	3,18
06	Alberghi senza ristorante	1,35	0,84	2,19
07	Case di cura e riposo	1,50	0,93	2,43
08	Uffici, agenzie, studi professionali	1,69	1,05	2,74
09	Banche ed istituti di credito	0,88	0,54	1,42
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,62	1,01	2,63
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,20	1,36	3,56
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,50	0,89	2,39
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,70	0,89	2,59
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,28	0,79	2,07
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,53	0,89	2,42
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7,35	4,55	11,90
17	Bar, caffè, pasticceria	5,53	3,42	8,95
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,48	1,85	5,33
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,72	1,85	5,57
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,20	5,70	14,90
21	Discoteche, night club	2,35	1,46	3,81

Come è possibile osservare, l'applicazione del Metodo Normalizzato per le utenze domestiche comporta un meccanismo iniquo nella conformazione della tariffa. Se la componente tariffa fissa cresce all'aumentare del numero degli occupanti l'alloggio ed è proporzionata alle dimensioni dell'alloggio stesso, la componente variabile invece viene applicata *una tantum* per ogni singola utenza, con il risultato di creare forti sproporzioni tra alloggi di piccole dimensioni e grandi alloggi. Si pensi che per un'abitazione occupata da una persona l'importo "fisso" corrisponde a 43,83 € sia che l'abitazione sia un monolocale da 30 metri quadrati e sia che si tratti di una villa da 300 metri quadrati di superficie. Lo stesso meccanismo "favorisce" i grandi alloggi con famiglie numerose a discapito degli appartamenti ad esempio, che scontrerebbero un tributo parte-fissa proporzionato alla dimensione dell'alloggio ma una tariffa variabile uguale.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche l'applicazione del Metodo Normalizzato ha comportato per la categoria "ortofrutta, fiori e piante, pescherie, pizza al taglio" una tariffa ben 12,62 volte superiore rispetto alla categoria "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto".

Superare tali criticità ed introdurre criteri razionali differenti è lo scopo che si prefigge l'Amministrazione con la scelta del Metodo a Parametri Variabili.

3) Normativa di riferimento (art. 1 L. 147/2013)

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]

4) Analisi dei costi relativi al servizio

Il Metodo Normalizzato disciplinato dal D.P.R. 158/1999, così come è stato applicato in questi ultimi anni (dai Comuni in regime di T.I.A.) e nell'ultimo anno dalla quasi totalità dei Comuni italiani, ha senza dubbio il merito di giungere al pieno rispetto dei due principi-guida della integrale copertura dei costi e del "chi inquina paga".

Tuttavia, ferma restando l'impalcatura generale della disciplina, nel corso della sua applicazione abbiamo potuto osservare che la suddivisione tra costi fissi e costi variabili comporta alcune criticità. In primo luogo, occorre considerare le difficoltà di reperire le specifiche relative agli importi da inserire nel Piano Finanziario: i soggetti gestori molto spesso sono molteplici (chi provvede alla raccolta, chi al trasporto, chi all'avvio a smaltimento, chi recupera frazioni raccolte mediante raccolta differenziata) e anch'essi riscontrano difficoltà oggettive nella fornitura di dati univoci, come quelli richiesti dalle norme. Inoltre alcune ripartizioni (ad esempio quella relativa ai costi del personale tra Costo Operativo - variabile - e Costo Gestionale - fisso) si basano su percentuali scelte dal Gestore o dall'ente, i quali però spesso non hanno gli strumenti per poter valutare l'applicazione di una misura piuttosto che un'altra. Infine vi sono alcune voci di complesso reperimento: si veda ad esempio la parte relativa alla remunerazione del capitale investito, che spesso è inserita e spalmata tra le altre voci di costo relative allo stesso soggetto Gestore.

La conseguenza nel corso delle osservazioni effettuate durante gli anni passati è stata quella di disporre di dati largamente disomogenei, frutto di individuazioni dei costi fissi e variabili tutt'altro che semplici.

Dal momento che la norma richiede l'applicazione di tariffe che rispettino comunque la integrale copertura dei costi, essi saranno riportati nel Piano Finanziario e descritti in modo analitico, seppur non rispondente alla suddivisione dettata dal D.P.R. 158/1999. Per il reperimento dei dati di costo occorre fare riferimento alle risultanze previsionali per l'anno in corso. In assenza di tali informazioni ci si baserà sulle risultanze del bilancio dell'ente relativo all'anno precedente, le quali in assenza di modifiche sostanziali previste nello svolgimento del servizio, costituiscono anche dato previsionale, opportunamente rivalutate all'indice di inflazione ISTAT. Qualora il Comune prevedesse uno scostamento di tali dati di costo sarà tenuto a segnalarlo all'interno del Piano Finanziario.

5) Attribuzione dei costi alla parte fissa e alla parte variabile

Una volta definiti tutti i dati di costo, occorre suddividere gli stessi in costi fissi ed in costi variabili.

Per quanto concerne tale ripartizione, essa sarà mantenuta con l'applicazione del Metodo a Parametri Variabili, sebbene la suddivisione tra queste due macro-voci sarà intesa diversamente da quanto disciplinato con Metodo Normalizzato. I costi comuni verranno considerati nella presente procedura di calcolo come **costi generali del servizio**, di natura collettiva, necessari per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti quindi da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall'utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché dell'attività degli uffici comunali che

organizzano e gestiscono la riscossione del tributo). I **costi variabili** saranno invece intesi quali componenti proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

Di conseguenza la tariffa di riferimento sarà costruita con la logica della copertura integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – Costi generali del servizio

Costi di spazzamento strade	24.401,82
Spese per il personale	155.259,68
Costi generali di gestione	47.857,56
Costi comuni diversi	55.071,60
Altri costi	7.304,17
TOTALE	289.894,83

Tabella 2 – Costi variabili del servizio

Costi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani	380.311,46
Costi di smaltimento rifiuti speciali	1.012,30
TOTALE	381.323,76

6) Calcolo della tariffa fissa (TF)

L'individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che coinciderà proprio con la tariffa fissa (€/mq).

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali del servizio imputati a tali utenze:

$TF_{ud} = \text{costi generali del servizio (ut. dom.)} / \text{superficie totale (utenze domestiche)}$

$$TF_{ud} = CG_{ud} / \Sigma Stot_{ud}$$

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle utenze non domestiche

$$TF_{und} = CG_{und} / \Sigma Stot_{und}$$

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati

alla riscossione del tributo) non sono fruiti in modo differente dalle diverse categorie in base alle attività svolte e nemmeno in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti: per questo motivo la ripartizione per unità di superficie occupata appare la più logica e funzionale.

7) **Calcolo della tariffa variabile per le utenze domestiche (TV_{ud})**

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo familiare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{ud} con il costo per unità di superficie C_{sud} .

Quest'ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.

$$TV_{ud}(n, S) = S * K_{ud}(n) * C_{sud}$$

Ai fini dell'individuazione della tariffa di riferimento per le utenze domestiche è opportuno specificare che il Metodo a Parametri Variabili non prevede una suddivisione standard della categoria in 6 fasce di utenza, come invece disposto dal Metodo Normalizzato. Per questa proiezione la suddivisione presa in considerazione è in 5 fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:

Numero componenti del nucleo familiare	Denominazione fascia
1	FASCIA A
2	FASCIA B
3	FASCIA C
4	FASCIA D
>4	FASCIA E

La lettera (n) presente all'interno della formula sta ad indicare la fascia n -esima, quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{ud}(n,S)$ = tariffa utenze domestiche	C_{sud} (* S	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime Superficie dell'abitazione in mq
	$K_{ud}(n)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

(*) C_{sud} , ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$C_{usud} = CV_{ud} / [\Sigma Stot(n) * K_{ud}(n)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
C_{usud}	CV_{ud}	Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche
=	$\Sigma stot(n)$	Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del nucleo familiare
Costo per unità di superficie	$K_{ud}(n)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Qualora non si possieda il dato delle superfici ripartite in base alla numerosità del nucleo familiare si può utilizzare il seguente sistema:

- Si divide la superficie totale delle utenze domestiche per il numero di abitanti ottenendo la superficie per abitante;
- Si moltiplica per il numero dei componenti del nucleo ottenendo la superficie media per un nucleo familiare composto da (n) abitanti;
- Si moltiplica tale superficie per il numero delle utenze con (n) componenti ottenendo la superficie complessiva dei nuclei con (n) componenti.

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	K_{ud} Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo familiare
FASCIA A	1	1,00
FASCIA B	2	1,18
FASCIA C	3	1,29
FASCIA D	4	1,38
FASCIA E	>4	1,46

Per la determinazione dei coefficienti, in accordo con quanto disposto dal Metodo Normalizzato, abbiamo ritenuto congruo il dato relativo agli occupanti, in quanto variabile direttamente correlata alla potenziale produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. In particolare, partendo dall'unità per la prima fascia, il rapporto è stato incrementato con un rapporto del tutto identico alla media degli incrementi tra categorie, delle tre macro-fasce geografiche, presenti nel D.P.R. 158/1999.

In alternativa a tale suggerimento, il Comune dovrà individuare un rapporto incrementale che sia proporzionale e regressivo basato sul numero degli occupanti, che si presentano come il miglior indicatore della produttività potenziale dei rifiuti. Le variabili che potrebbero ulteriormente differenziare le tariffe in modo più attendibile sono diverse, ad

esempio il tempo trascorso in casa dagli occupanti o il tenore di vita, ma sono informazioni assolutamente di complesso reperimento, a differenza del numero occupanti che resta comunque indicatore affidabile, sebbene con proporzioni che possono variare.

8) Le categorie di utenze non domestiche: una nuova lettura

Il Metodo a Parametri Variabili non prevede una suddivisione standard della categoria in 21 o 30 fasce di utenza, come invece disposto dal Metodo Normalizzato. Per questa proiezione la suddivisione presa in considerazione è in 20 categorie, che di seguito vediamo a confronto con quelle previste nel Metodo Normalizzato per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 unità:

Tabella 4 – Categorie di utenza non domestica per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 unità

METODO NORMALIZZATO DPR 158/1999		METODO A PARAMETRI VARIABILI	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri
4	Esposizioni, autosaloni	2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	Distributori carburanti, impianti sportivi
5	Alberghi con ristorante	4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)
6	Alberghi senza ristorante		
7	Case di cura e riposo	14	Ospedali, case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali	11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
9	Banche ed istituti di credito		
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
19	Plurilicenze alimentari e/o miste		
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
		7	Supermercati e ipermercati di generi misti
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbieri, estetista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione	6	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
		15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

17	Bar, caffè, pasticceria	16	Bar, caffè, pasticceria
21	Discoteche, night club	9	Discoteche, night club
3	Stabilimenti balneari	20	Stabilimenti balneari
		18	Banchi di mercato genere alimentari
		19	Banchi di mercato beni durevoli

9) Calcolo della tariffa variabile per le utenze non domestiche (TV_{und})

La tariffa variabile per un'utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie occupata pari a S_{ap}) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{und} con il costo per unità di superficie Cu_{Sund} .

$$TV_{und}(Ap, S) = S * K_{und}(n) * Cu_{Sund}$$

La sigla (Ap) presente all'interno della formula sta ad indicare la categoria Ap , quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{und}(Ap, S)$ = tariffa variabile utenze non domestiche	Cu_{Sund} (*)	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle unità occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'unità immobiliare in mq
	K_{und} (Ap)	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

* Cu_{Sund} , ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$Cu_{Sund} = CV_{und} / [\Sigma Stot(Ap) * K_{und}(Ap)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
Cu_{Sund} = costo per unità di superficie	C_{und}	Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche
	$\Sigma Stot(Ap)$	Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di attività (Ap)
	$K_{und}(Ap)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

I coefficienti Kund sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate alla potenziale produzione di rifiuti.

La proposta relativa ai coefficienti delle utenze non domestiche costituisce una prima ipotesi creata dallo scrivente che potrà essere successivamente modificata dalle scelte dell'Amministrazione, auspicabilmente partendo dall'osservazione del proprio tessuto produttivo-commerciale (*a questo proposito si veda anche la nota conclusiva in fondo al documento*).

Ogni variabile di seguito esposta ha un diverso peso nella determinazione del coefficiente Kund: il parametro preponderante è fornito dalla potenziale produttività di rifiuti della specifica categoria;

a questo si aggiungono altri due importanti parametri che all'interno del coefficiente avranno un "peso specifico" più contenuto, come vedremo poi.



Per quanto riguarda la valorizzazione dei parametri, per questi ultimi è stato scelto un valore pari all'unità come indice medio-costante per le variabili mentre è decisamente più elevato il "peso specifico" del primo parametro con valori delle variabili che si ripartiscono in una scala di valori che arriva a 5 volte l'unità per alcune categorie.

I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti:


- la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non assoluta) dei valori relativi ai Kd presenti nel D.P.R. 158/1999 che forniscono dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell'utenza. Appare del tutto evidente che una presentazione di tali coefficienti al loro valore assoluto, avrebbe di fatto riportato alla luce la situazione fortemente disomogenea (e probabilmente iniqua) generata con l'applicazione del Metodo Normalizzato. Al fine di ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base alle quantità medie stimate di produzione, come si vedrà di seguito;
- il periodo di attività dell'utenza: indica sull'ipotetico monte-ore di attività annuale la durata potenzialmente effettiva delle attività esercitate. Ad esempio nell'utenza-tipo ufficio l'attività è costante, essendo operativo in media 40 ore settimanali; nell'utenza-tipo pizzeria che apre solo durante le ore serali esercita un'attività di durata inferiore; infine un'utenza-tipo locale di una associazione avrà un'apertura ancora più sporadica, di qualche ora a settimana. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per l'attività continua e costante, 1 per l'attività frequente ma non costante e 0,75 per l'attività sporadica;
- il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. Ad esempio per un'utenza-tipo museo il valore sarà basso, poiché le sale non sono di regola congestionate; uno sfruttamento medio si può osservare in un'utenza-tipo albergo, occupato di regola solamente all'interno delle stanze oppure nei locali comuni, mai contemporaneamente; un livello di sfruttamento più elevato della superficie si osserva ad esempio nei diversi esercizi commerciali, in cui il rapporto tra superficie totale ed effettivamente utilizzata è più elevato. I valori di riferimento per tale

parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un utilizzo a bassa densità.


In base ai ragionamenti sopra esposti abbiamo ottenuto le seguenti rappresentazioni:



Ripartizione delle categorie di utenza non domestica in base al rapporto tra dimensione media della superficie e la superficie utilizzata effettivamente



Ripartizione delle categorie di utenza non domestica in base alle variabili sopra esposte



Moltiplicando tra loro le variabili inserite otteniamo i seguenti coefficienti:

Tabella 5 - Determinazione dei coefficienti per l'attribuzione della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	K_{und} Coefficiente di produzione rifiuti
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,42
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,42
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,42
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	1,00
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,94
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,70
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	1,88
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,94
9 - Discoteche, night club	1,25
10 - Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,34
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	1,56
12 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	1,56
13 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	1,17
14 - Ospedali, case di cura e riposo	1,25
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,69
16 - Bar, caffè, pasticceria	3,91
17 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	3,75
18 - Banchi di mercato genere alimentari	1,88
19 - Banchi di mercato beni durevoli	1,25
20 - Stabilimenti balneari	0,56

10) Calcolo delle tariffe di riferimento

10.1 Piano finanziario: analisi dei costi

In base ai dati forniti dal Comune, all'interno del piano finanziario troveremo il seguente dato relativo ai costi del servizio, che sarà necessario coprire integralmente con l'applicazione delle tariffe all'utenza:

Costi generali del servizio	Costi variabili	COSTO TOTALE
289.894,83	381.323,76	671.218,59

10.2 Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento

L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 147/2013 (che si analizzerà più avanti). Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

In particolare si potrà ricorrere a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà simili per tessuto sociale ed economico. Al fine di determinare le quote di copertura dei costi relative alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa di riferimento, potrà essere opportuno prendere in considerazione l'incidenza del gettito e della quantità di rifiuti prodotti dalle due macro-categorie di utenza (domestica e non domestica).

L'ente dovrà perciò individuare le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche. I criteri consigliati sono:

- la tipologia e la frequenza di svolgimento del servizio per le categorie domestiche e non domestiche
- la superficie a ruolo di ogni macro-categoria
- la produzione di rifiuti in Kg (misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999).

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	223.9	68,	68.0	31,	292.01	50%
	26	13	90	87	6	
		%		%		
la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)	1.075.	59,	730.	40,	1.806.	50%
	866	57	201	43	067	
		%		%		

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale

Utenze domestiche	68,125 %
Utenze non domestiche	31,875 %

La distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal 21 comma 658 della L. 147/2013. Riduzione che, secondo quanto specifica l'art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella sin qui ottenuta.

In particolare, è possibile "accreditare" alle utenze domestiche una percentuale legata all'incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell'anno precedente, eventualmente all'interno di prefissati limiti minimi e massimi.

% di raccolta differenziata nell'anno 2017	82,42 %	➔	Variazione -6,71 %
% di raccolta differenziata nell'anno 2018	75,71%		

Al riguardo si rimarca che:

- il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze domestiche debba essere "addebitata" alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste ultime.
- la riduzione in esame non va controilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 660 dell'art. 1.

Per evitare che l'incidenza della Raccolta differenziata incida in maniera eccessiva sulla bipartizione, l'Amministrazione stabilisce che l'effetto del suo incremento sia mantenuto entro il massimo di 2 punti percentuali.

Alla luce di questo ragionamento emerge la seguente situazione, che si intende confermare per l'anno 2019:

Tabella 7 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	66,13 %
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	33,87 %

Il gettito teorico è suddiviso nel seguente modo (in base alle percentuali individuate dall'amministrazione):

Tabella 8 – Ripartizione del gettito tra macro-categorie

Gettito	Total e	Importo utenze domestiche	Importo utenze non domestiche
Tariffa fissa	289.894,83	191.694,41	98.200,42
Tariffa variabile	381.323,76	252.152,24	129.171,52

Totale UD e UND	671.2 18,59	443.846,65	227.371,94
--------------------	----------------	------------	------------

Il Comune deve individuare il numero di occupanti da considerare per le utenze "non occupate": il Metodo Normalizzato ex D.P.R. 158/1999, così come il Metodo a Parametri Variabili non prevede un numero di occupanti "parziale" durante l'anno. Per le seguenti fattispecie:

- utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune,
- alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE),
- alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti),

si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, spetta al Comune individuare questo dato.

Il Comune di Millesimo ha ritenuto di associare a dette unità un numero di occupanti fisso

Numero occupanti per le utenze domestiche tenute a disposizione (da 1 a > 2
5)

emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza o da altra documentazione sufficiente.

10.3 Proiezione A

Calcolo della tariffa fissa per le utenze domestiche

$$\text{Tariffa fissa (utenze domestiche) per fasce di utenza: } TF_{ud} = CG_{ud} / \Sigma Stot_{ud}$$

La tariffa fissa si calcola dividendo i costi generali del servizio imputati alle utenze domestiche per la superficie complessiva occupata dalle stesse. In questo modo si ottiene un costo unitario per unità di superficie che coinciderà proprio con la tariffa fissa (€/mq).

$TF_{ud} = \text{costi generali del servizio (ut. dom.)} / \text{superficie totale (utenze domestiche)}$

$$TF_{ud} = 191.694,41 \text{ €} / 223.926 \text{ mq} = 0,856 \text{ €/mq}$$

Costi generali utenze domestiche	191.694,41 €	➔	Tariffa fissa al mq
Superficie totale utenze domestiche	223.926 mq		0,856 €

Calcolo della tariffa variabile per le utenze domestiche

$$\text{Tariffa variabile (utenze domestiche) per fasce di utenza: } TV_{ud}(n, S) = S * Kud(n) * Cus_{ud}$$

Cus: costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime

Tabella 9

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq) per fascia	K _{ud} (n)	K _{ud} * Superficie (mq)
FASCIA A	1	70.745	1,00	70.745,00
FASCIA B	2	82.977	1,18	97.912,86
FASCIA C	3	42.935	1,29	55.386,15
FASCIA D	4	20.276	1,38	27.980,88
FASCIA E	>4	6.993	1,46	10.209,78
Totale		223.926		262.234,67

Cus_{ud} (costo per unità di superficie) = costo variabile utenze domestiche / sommatoria superfici domestiche ponderate

Cus -> 252.152,24 € / 262.234,67 mq = 0,9616 €/mq

La tariffa variabile per le utenze domestiche si ottiene moltiplicando il costo per unità di superficie per i coefficienti di adattamento delle singole fasce di utenza.

Tabella 10

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	K _{ud} (n)	Cus (€/mq)	TV _{ud} (€/mq)
FASCIA A	1	1,00	0,9616	0,962
FASCIA B	2	1,18	0,9616	1,135
FASCIA C	3	1,29	0,9616	1,240
FASCIA D	4	1,38	0,9616	1,327
FASCIA E	>4	1,46	0,9616	1,404

Tariffa utenze domestiche

Tabella 11

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF _{ud} (€/mq)	TV _{ud} (€/mq)	T _{ud} (€/mq)
--------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

FASCIA A	1	0,856	0,962	1,818
FASCIA B	2	0,856	1,135	1,991
FASCIA C	3	0,856	1,240	2,096
FASCIA D	4	0,856	1,327	2,183
FASCIA E	>4	0,856	1,404	2,260

Calcolo della tariffa fissa per le utenze non domestiche

$$\text{Tariffa fissa (utenze non domestiche) per fasce di utenza: } TF_{und} = CG_{und} / \Sigma Stot_{und}$$

La tariffa fissa si calcola dividendo i costi generali del servizio imputati alle utenze non domestiche per la superficie complessiva occupata dalle stesse. In questo modo si ottiene un costo unitario per unità di superficie che coinciderà proprio con la tariffa fissa (€/mq).

$TF_{und} = \text{costi generali del servizio (ut. non dom.)} / \text{superficie totale (utenze non domestiche)}$

$$TF_{und} = 98.200,42 \text{ €} / 68.090 \text{ mq} = 1,442 \text{ €/mq}$$

Costi generali utenze non domestiche	98.200,42 €	➔	Tariffa fissa al mq 1,442 €
Superficie totale utenze non domestiche	68.090 mq		

Calcolo della tariffa variabile per le utenze non domestiche

$$4) \text{ Tariffa variabile (utenze non domestiche): } TV_{und}(Ap, S) = S * K_{und}(n) * Cus_{und}$$

Cus_{und} : Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle unità occupate dalle utenze medesime.

Tabella 12

Attività Produttive	Superficie (mq)	K _{und}	K _{und} * Superficie (mq)
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	3.282	0,42	1.378,44

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	8.446	0 , 4 2	3.547,3 2
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	1.108	0 , 4 2	465,36
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	1.468	1 , 0 0	1.468,0 0
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.183	0 , 9 4	2.992,0 2
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	18.194	0 , 7 0	12.735, 80
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	2.398	1 , 8 8	4.508,2 4
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	3.675	0 , 9 4	3.454,5 0
9 - Discoteche, night club	0	1 , 2 5	0,00
10 - Negozi di generi alimentari	1.026	2 , 3 4	2.400,8 4
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	6.089	1 , 5	9.498,8 4

		6	
12 - Negozi di beni durevoli	5.181	1 , 5 6	8.082,3 6
13 - Attività artigianali tipo botteghe	2.689	1 , 1 7	3.146,1 3
14 - Ospedali, case di cura e riposo	8.243	1 , 2 5	10.303, 75
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	148	4 , 6 9	694,12
16 - Bar, caffè, pasticceria	1.145	3 , 9 1	4.476,9 5
17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	1.815	3 , 7 5	6.806,2 5
18 - Banchi di mercato genere alimentari	0	1 , 8 8	0,00
19 - Banchi di mercato beni durevoli	0	1 , 2 5	0,00
20 - Stabilimenti balneari	0	0 , 5 6	0,00
Totali	68.090		75.958, 92

C_{und} (costo per unità di superficie) = gettito variabile utenze non domestiche / sommatoria superfici non domestiche ponderate

$C_{und} \rightarrow 129.171,52 \text{ €} / 75.958,92 \text{ mq} = 1,7005 \text{ €/mq}$

La tariffa di riferimento per le utenze non domestiche si ottiene moltiplicando il costo per unità di superficie per i coefficienti di adattamento delle singole fasce di utenza.

Tabella 13

Attività Produttive	K_{und}	C_{und} (€/mq)	TV_{und} (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,42	1,7005	0,714
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	0,42	1,7005	0,714
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,42	1,7005	0,714
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	1,00	1,7005	1,701
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,94	1,7005	1,598
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,70	1,7005	1,190
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	1,88	1,7005	3,197
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,94	1,7005	1,598
9 - Discoteche, night club	1,25	1,7005	2,126
10 - Negozi di generi alimentari	2,34	1,7005	3,979
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	1,56	1,7005	2,653
12 - Negozi di beni durevoli	1,56	1,7005	2,653
13 - Attività artigianali tipo botteghe	1,17	1,7005	1,990
14 - Ospedali, case di cura e riposo	1,25	1,7005	2,126
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,69	1,7005	7,975
16 - Bar, caffè, pasticceria	3,91	1,7005	6,649
17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	3,75	1,7005	6,377
18 - Banchi di mercato genere alimentari	1,88	1,7005	3,197
19 - Banchi di mercato beni durevoli	1,25	1,7005	2,126
20 - Stabilimenti balneari	0,56	1,7005	0,952

Tariffa utenze non domestiche

Tabella 14

Attività Produttive	TF_{und} (€/mq)	TV_{und} (€/mq)	T_{und} (€/mq)
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	1,442	0,714	2,156
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	1,442	0,714	2,156
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	1,442	0,714	2,156
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	1,442	1,701	3,143
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,442	1,598	3,040
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	1,442	1,190	2,632
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	1,442	3,197	4,639
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,442	1,598	3,040
9 - Discoteche, night club	1,442	2,126	3,568
10 - Negozi di generi alimentari	1,442	3,979	5,421
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	1,442	2,653	4,095
12 - Negozi di beni durevoli	1,442	2,653	4,095
13 - Attività artigianali tipo botteghe	1,442	1,990	3,432
14 - Ospedali, case di cura e riposo	1,442	2,126	3,568
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,442	7,975	9,417
16 - Bar, caffè, pasticceria	1,442	6,649	8,091
17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	1,442	6,377	7,819
18 - Banchi di mercato genere alimentari	1,442	3,197	4,639
19 - Banchi di mercato beni durevoli	1,442	2,126	3,568
20 - Stabilimenti balneari	1,442	0,952	2,394

11) Conclusioni

Spetta all'Ente Locale stabilire la tariffa da applicare alle utenze domestiche (suddivise in fasce di utenza) e non domestiche (suddivise in attività produttive). Per definire le tariffe l'Amministrazione può intervenire su alcuni elementi.

Il primo aspetto su cui l'amministrazione è chiamata ad intervenire è costituito dalla determinazione delle categorie, non più stabilite in modo univoco dal legislatore (come avveniva con l'applicazione del D.P.R. 158/1999) ma determinate direttamente dall'ente locale sulla base della effettiva situazione territoriale.

Un altro dato discrezionale è costituito dalla ripartizione nella copertura dei costi; in base a tale scelta sarà possibile ottenere la quota di costi da coprire per ogni macro-categoria. Anche l'individuazione dei costi generali del servizio, con determinati limiti, potrebbe

essere oggetto di riflessioni da parte dell'amministrazione: in essi dovrebbero rientrare solamente i costi su cui non incide la potenziale produttività di rifiuti.

Altri valori su cui l'Amministrazione deve intervenire, ai fini della loro definizione, sono quelli relativi ai coefficienti K, relativi alla potenziale produzione di rifiuti per utenze domestiche e non domestiche. Come abbiamo osservato sopra, se l'elemento distintivo tra le diverse fasce di utenza per le prime è dato dal numero di occupanti l'immobile, ciò che distingue i coefficienti per le attività produttive è un parametro costruito intorno diverse variabili.

I dati inseriti a titolo di a titolo di TARSU 2013 prendono in considerazione anche la maggiorazione per i servizi indivisibili, che ora non costituisce più parte della TARI.

In tutti i casi non è considerata la quota relativa al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

In base ai risultati della proiezione possiamo effettuare un confronto tra posizioni debitorie dei contribuenti nel 2017, 2018 e 2019.

I dati relativi alle superfici che seguono sono puramente indicativi e non corrispondono ad alcuna utenza specifica. Lo scopo del confronto non è quello di fornire uno scostamento medio, ma una ipotetica situazione per casistiche diverse.

Tabella 15 - Posizione debitoria del contribuente nel corso del 2017, 2018 e 2019 (proiezione utenze domestiche)

Fascia	Superficie (mq)	T	T	T	Do	Do	Do	Differenza % 2019 su 2018	Differenza % 2019 su 2017
		RI 2017 (€/mq)	RI 2018 (€/mq)	RI 2019 (€/mq)	vuto 2017 (€)	vuto 2018 (€)	vuto 2019 (€)		
FAS CIA A	100	1,84	1,81	1,81	192,00	191,00	191,00	0,00	-0,52
FAS CIA B	100	1,998	1,991	1,991	210,00	209,00	209,00	0,00	-0,48
FAS CIA C	100	2,144	2,096	2,096	221,00	220,00	220,00	0,00	-0,45
FAS CIA D	100	2,190	2,183	2,183	230,00	229,00	229,00	0,00	-0,43
FAS CIA E	100	2,268	2,260	2,260	238,00	237,00	237,00	0,00	-0,42

Per quanto concerne le c.d. pertinenze (box e cantine annessi all'utenza domestica) la presente proiezione non attua alcuna differenziazione tra superficie dell'utenza principale "abitativa" e le superfici destinate a locali accessori produttivi di rifiuti. Sia le pertinenze di utenze domestiche attive che quelle possedute o condotte da soggetti non residenti nel territorio comunale, scontano una tassazione basata sulla tariffa per utenza domestica differenziata in base al numero degli occupanti effettivi o stimati. Pertanto nella presente proiezione non vi sono differenze di sorta, ad esempio, tra un'abitazione di 120 mq e

un'abitazione di 100 mq con una cantina di 20 mq. Qualora l'Amministrazione optasse per la modifica di tale trattamento le soluzioni proposte sono due:

- l'addebito della sola tariffa fissa alla c.d. pertinenza individuata come tale
- la tariffazione della pertinenza come utenza non domestica (nella categoria esposizioni e magazzini)

anche se in entrambi i casi potrebbero risultare differenti i trattamenti tra chi avesse dichiarato congiuntamente abitazione e box e chi avesse invece dichiarato le due unità separatamente.

La scelta di mantenere la stessa tassazione al metro quadrato consente il superamento di tali potenziali disparità di trattamento.

Tabella 16 – Posizione debitoria del contribuente nel corso del 2017, 2018 e 2019 (proiezione utenze non domestiche)

Attività Produttive	TARI 2017 (€/mq)	TARI 2018 (€/mq)	TARI 2019 (€/mq)	Diff. % 2019 su 2018	Diff. % 2019 su 2017
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni	2,148	2,155	2,156	0,00	+0,33
2 - Autosaloni, esposizioni	2,148	2,155	2,156	0,00	+0,33
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	2,148	2,155	2,156	0,00	+0,33
4 - Alberghi con ristorante (senza sup. ristorante)	3,139	3,142	3,143	0,00	+0,10
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,037	3,040	3,040	0,00	+0,10
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	2,627	2,631	2,632	0,00	+0,15
7 - Supermercati	4,642	4,639	4,639	0,00	-0,06
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	3,037	3,040	3,040	0,00	+0,10
10 - Negozi di generi alimentari	5,428	5,422	5,421	0,00	-0,11
10 - Negozi di generi alimentari (plurilicenza alimentari)	5,428	5,422	5,421	0,00	-0,11
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	4,095	4,095	4,095	0,00	0,00
11 - Banche	4,095	4,095	4,095	0,00	0,00
12 - Negozi di beni durevoli (abbigliamento)	4,095	4,095	4,095	0,00	0,00
12 - Negozi di beni durevoli (edicola, tabaccaio)	4,095	4,095	4,095	0,00	0,00
12 - Negozi di beni durevoli (plurilicenze miste)	4,095	4,095	4,095	0,00	0,00
13 - Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere)	3,451	3,431	3,432	0,00	-0,58
14 - Case di cura e riposo	3,566	3,567	3,568	0,00	+0,03
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,442	9,421	9,417	0,00	-0,22
16 - Bar, caffè, pasticceria	8,109	8,094	8,091	0,00	-0,18
17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie	7,836	7,821	7,819	0,00	-0,19
17 - Pizza al taglio	7,836	7,821	7,819	0,00	-0,19

Negli esempi mostrati qui sopra le colonne "Differenza" indicano la differenza vista precedentemente tra le somme dovute al Comune in regime di TARI rispetto agli anni 2017 e 2018. I valori positivi indicano aumenti, mentre quelli negativi indicano diminuzioni.

Come è possibile osservare, l'utilizzo del Metodo a Parametri Variabili consente un "riequilibrio" tra le diverse tariffe rispetto a quanto sarebbe accaduto adottando il Metodo Normalizzato nel passaggio TARSU - TARI. Si osservano in particolare scostamenti positivi (aumenti) per le tariffe legate alle categorie con potenzialità minore di produzione di rifiuti; si riscontrano al contrario riduzioni per le tariffe che lo scorso anno aumentarono maggiormente.

Le motivazioni di tali scostamenti risiedono principalmente nel fatto che il Metodo a Parametri Variabili riduce fortemente i divari tra differenti categorie, omogeneizzando tutte le tariffe rispetto al precedente Metodo Normalizzato, che prevedeva tariffe per categorie di utenze non domestiche fortemente produttive di rifiuti (negozi di frutta) 12,62 volte superiori ad altre (magazzini). Con il Metodo a Parametri Variabili il rapporto relativo al divario massimo si ferma a 1/4,6.

Ciò è causato in primo luogo dall'applicazione di una tariffa fissa calcolata in modo uniforme tra tutte le utenze (non è razionale far pagare di più lo spazzamento stradale al ristorante rispetto all'edicola); inoltre i coefficienti elaborati nella proiezione non presentano gli stessi divari di quelli previsti dal D.P.R. 158/1999.

È infine opportuno segnalare che le previsioni così come sopra descritte non prendono in considerazione le ipotesi di riduzione previste dal legislatore, il cui ammontare andrebbe computato a seguito di scelte dell'Amministrazione.

Si sottolinea altresì che le eventuali riduzioni accordate dall'ente e non disposte espressamente dal legislatore potranno essere coperte con introiti diversi dal gettito TARI e quindi poste di bilancio che esulano dal gettito del tributo.

12) Nota conclusiva

La spiegazione dei parametri variabili che danno il nome a questo metodo consiste nel fatto che i calcoli per individuare i coefficienti delle utenze non domestiche combinano tra loro una serie di elementi che hanno certamente carattere discrezionale da parte dell'Amministrazione, ma che lasciano (o dovrebbero lasciare) ferme le considerazioni più oggettive (ad esempio un negozio di alimentari produrrà certamente più rifiuto a parità di superficie di un'autorimessa): si osservi che il Metodo a Parametri Variabili, al pari di quello Normalizzato, procede per stime sulle categorie e non per osservazioni e misurazioni puntuali. Pertanto resta inteso che vi saranno autorimesse che per particolari motivi potranno anche produrre più rifiuti rispetto ad un negozio di alimentari con un gestore particolarmente attento. Ma è vero anche che se partissimo dal presupposto che "nulla si può dire senza rilevazioni" dovremmo anche rifiutare il fatto che all'interno di ogni categoria vi saranno esercizi identici (ad esempio due uffici) che producono quantità di rifiuti che possono essere molto differenti, a parità di superficie. Se così fosse dovremmo arrenderci al fatto che diventerebbe impossibile trovare un metodo presuntivo.

Eppure è qui il caso di richiamare il comma 652 su cui si basa l'applicazione di tale metodo alternativo:

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Come possiamo osservare il Metodo è legittimo, dal momento che:

- è alternativo al Metodo Normalizzato (comma 651)

- rispetta il principio chi inquina paga
- commisura la tariffa a quantità e qualità medie ordinarie in relazione ad usi e tipologia delle attività svolte
- commisura la tariffa al costo del servizio sui rifiuti
- vengono moltiplicate le unità di superficie per i costi del servizio
- i coefficienti indicano la produttività (potenziale) quantitativa di rifiuti.